



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

**SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE
UMANE**

DETERMINAZIONE

N.130 del 26-11-2020
N. del Registro generale

Oggetto:

ESITO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 - COMMA 1 -
DEL D.LGS. N. 75/2017 E ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO-
GEOMETRA" - CAT- C.1 - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 23.12.2019, che ha approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e s.m.i.;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07.08.2020, che ha aggiornato il medesimo fabbisogno di personale, per il triennio 2020-2022, anche sulla base delle norme del D.L. n. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020, che ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a procedere alla stabilizzazione di personale precario avente i requisiti indicati dall'art. 20, comma 1, del D.lgs.75/2017, prevedendo per l'anno 2020 la stabilizzazione di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C.;

VISTO che con propria determinazione n. 89 del 21.09.2020, si è proceduto all'avvio della procedura di stabilizzazione del personale precario del Comune di Camerino per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico-Geometra (categoria C), provvedendo alla stesura ed alla pubblicazione (dal 22 settembre 2020 al 7 ottobre 2020) di apposito avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione da parte del personale precario con figura professionale di Istruttore Tecnico-Geometra, in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

DATO ATTO che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura sono scaduti il 7.10.2020 e che è pervenuta nei termini n. 1 istanza di partecipazione da parte del Geom. Luca Mari;

CHE con propria determinazione n. 109 del 28.10.2020 è stato approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione che risulta essere di n. 1 candidato;

RICHIAMATE le "Modalità di stabilizzazione" previste nell'avviso di stabilizzazione che prevedono:

"Qualora il numero dei candidati ammessi non superi, per il profilo oggetto di stabilizzazione, il numero dei posti disponibili, il Responsabile del Settore 2[^], previa verifica delle dichiarazioni fornite dal candidato, procede all'assunzione dello stesso candidato a conclusione dell'istruttoria senza stilare alcuna graduatoria.";

DATO ATTO che il Geom. Mari può essere stabilizzato ai sensi dell'art. 20, 1[^] comma del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. perché è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ovvero:

- a) risulta in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) è stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedura concorsuale;
- c) ha maturato, entro la data del 31.12.2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni con contratto di lavoro a tempo determinato e per le medesime funzioni (Istruttore Tecnico Geometra);

RICHIAMATO altresì l'art. 57 del D.L. 14 agosto 2020, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, che al comma 3 e 3-bis prevede testualmente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. ⁽¹²¹⁾

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.”;

VISTO che questo ente con atto di G.C. n. 170 del 10.11.2020 ha proceduto ad effettuare una ricognizione del personale che ha maturato o maturerà alla data del 31.12.2020 i requisiti per la stabilizzazione, impegnandosi a modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale una volta conosciuto l'ammontare del fondo di cui al precedente comma 3-bis, al fine di stabilizzare il personale precario assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016;

- CHE con nota prot. n. 24534 dell'11.11.2020 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – apposita richiesta di assegnazione di fondi per la stabilizzazione del suddetto personale;

DATO ATTO altresì che il Geom. Luca Mari, oggetto della presente procedura di stabilizzazione, è stato assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229/2016, e che potrebbe rientrare nelle unità da stabilizzare ai sensi dell'art. 57, comma 3, del suddetto D.L. 104/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020;

PRESO ATTO che, in attesa di conoscere l'ammontare dell'assegnazione del fondo del citato art. 3-bis, è comunque necessario e urgente, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività dell'ente, procedere con la conclusione della procedura di stabilizzazione del Geom. Luca Mari;

CONSIDERATO che nelle more dello riparto dei fondi di cui all'art. 3-bis del D.L. 104/2020, agli oneri relativi alla presente procedura di stabilizzazione si farà fronte con corrispondente impegno sui fondi comunali relativi alle spese del personale;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle predette normative intervenute in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e di quanto già determinato con la deliberazione di G.C. n. 96 del 7/8/2020, di dover procedere alla stabilizzazione ovvero all'assunzione a tempo pieno e indeterminato a partire dal 02/12/2020 del Geom. Mari Luca (dati identificativi depositati presso l'Ufficio Personale) con il profilo professionale di Istruttore Tecnico – Geometra - cat. C1 - in possesso di tutti i requisiti richiesti;

DATO ATTO che i documenti utili ai fini dell'assunzione in servizio sono stati acquisiti dall'Ufficio Personale e che sono state chieste al medesimo tutte le dichiarazioni di legge propedeutiche all'assunzione stessa;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Camerino non incorre in divieti per quanto riguarda l'assunzione di personale, come da comunicazione del Responsabile del Settore 2^ n. 29 U.R. del 24.11.2020;

VISTO l'allegato schema di contratto individuale di lavoro, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 104/2020;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Assumere, mediante procedura di stabilizzazione, a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 02.12.2020, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, il Geom. Mari Luca con il profilo professionale di Istruttore Tecnico- Geometra - cat. C1;
- 3) Stabilire che in attesa del riparto dei fondi di cui all'art. 3-bis del D.L. 104/2020, agli oneri relativi alla presente procedura di stabilizzazione si farà fronte con corrispondente impegno sui fondi comunali relativi alle spese del personale dell'Ufficio Tecnico di cui al capitolo 150 e seguenti del bilancio anno 2020 e dei bilanci degli esercizi successivi;
- 4) Approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso - oltre che all'albo pretorio dell'Ente.

Il presente atto viene comunicato in copia ai seguenti uffici:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Ufficio Personale;
- Albo.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Il giornodel mese di.....dell'anno....., alle ore, presso la sede municipale provvisoria, sita presso in Via Le Mosse n. 17 - Camerino;

VISTA la determina del Responsabile Settore
..... n. .. del (reg. gen. n.) con
cui si stabiliva di
.....;
.....;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro comparto Funzioni Locali;

VISTO l'art. 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 Maggio 2018, relativo al contratto individuale di lavoro;

DATO ATTO che il Sig. ha presentato la documentazione necessaria all'inquadramento di cui trattasi;

TRA

- responsabile del Settore
..... del Comune di Camerino, che agisce in nome,
per conto e nell'interesse esclusivo del Comune stesso - Codice fiscale 00276830437;

E

- il Sig., nato a il, residente a
..... in - C.F. - che
agisce in nome e per conto proprio;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Camerino, come sopra rappresentato e nel rispetto delle vigenti disposizioni, assume, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno che, articolato secondo le esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni, è di n. 36 ore settimanali, il/la Sig./Sig.ra, di seguito chiamato "dipendente", che accetta l'assunzione medesima.

La prestazione lavorativa verrà effettuata presso..... con il seguente orario lavorativo..... Per esigenze eccezionali al momento non prevedibili e in accordo con il dipendente, il Responsabile del Settore può occasionalmente modificare il suddetto orario di lavoro.

Il presente rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 2

Il dipendente viene assunto in qualità di "....." - Cat. - presso il Settore/Servizio del Comune di Camerino;

Il livello retributivo applicato è quello iniziale previsto dal vigente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Funzioni Locali al quale si aggiungono le competenze per salario accessorio in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate, oltre alle quote di trattamento di famiglia, se ed in quanto spettanti.

Il dipendente ha diritto a un numero di giornate di ferie proporzionale alla durata del servizio nell'anno.

Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria economica, come delineate dall'allegato A) al C.C.N.L. del 31.03.1999 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24.5.2004, che si intendono in questa sede integralmente richiamati, quale parte integrante del presente contratto, salvo il potere del responsabile del settore/servizio di appartenenza della dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del D.L.vo 30.03.2001 n.165 e s.m.i.

Art. 3

Il presente rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato e la data di assunzione sul posto di è fissata per il giorno La sede di attività lavorativa del dipendente è individuata presso

Art. 4

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi sei. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Per la corretta disciplina del periodo di prova si applica l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018.

Come stabilito dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, come convertito nella L. n. 26/2019, il dipendente non potrà chiedere di essere trasferito ad altra amministrazione se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di assunzione. Decorsi i cinque anni sarà possibile chiedere il nulla-osta per il trasferimento all'Amministrazione che si riserva fin da ora di negarlo per esigenze di servizio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i relativi termini di preavviso sono fissati dall'art. 12 del C.C.N.L. comparto regioni – autonomie locali sottoscritto in data 9.5.2006.

Art. 5

Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro con l'Ente, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto:

- il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 allegato al CCNL 22.1.2004,
- le norme di comportamento di cui all'art. 23 del CCNL 6.7.1995 e il codice disciplinare dei dipendenti del Comune di Camerino, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Bilancio n. 43 del 16/6/2010;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Camerino, approvato con atto G.C. n. 248 del 19.12.2013;

Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali del Comune di Camerino.

Art. 6

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata preventivamente autorizzata dal Comune.

La violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norma di legge.

Art. 7

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del comparto regioni- autonomie locali.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dipendente
Settore/Servizio

.....

.....

Il Responsabile del

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 26-11-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2567

Camerino, 26-11-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni